

***LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE: L'EFFICACIA
SCRIMINANTE DELLA DELEGA DI FUNZIONI***

Avv. Lina Musumarra
(studiolegalemusumarra@yahoo.it)

1. Premessa: il problema della sicurezza in montagna

Come correttamente rilevato dalla dottrina in materia, *“le posizioni di garanzia si individuano generalmente in capo a soggetti che, dotati di un potere organizzativo e dispositivo, sono in grado di attivare, in modo efficace e tempestivo, le necessarie misure preventive nei confronti di situazioni potenzialmente pericolose. Il problema della sicurezza in montagna è, per il diritto penale, un tipico problema di ‘prevenzione’ che concerne l’individuazione di precisi obblighi (dovere di valutazione dei rischi naturali, dovere di conoscenza, dovere di protezione), la cui violazione costituisce l’indispensabile premessa per una rimproverabilità soggettiva”*.¹

In particolare, *“l’ancoraggio normativo che consente di identificare correttamente una fattispecie omissiva impropria è offerto dall’art. 40, c. 2, c.p., norma che riconosce un preciso vincolo giuridico; che formalizza il rapporto di dipendenza sussistente tra un’azione doverosa e la tutela di un bene giuridico”*.²

In questo contesto, ha assunto un crescente rilievo l’individuazione, da una parte, degli obblighi gravanti in capo ai gestori degli impianti sciistici (intesi quali titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle infrastrutture come individuate dal legislatore, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono

¹ S. Rossi, *Le posizioni di garanzia nell’esercizio degli sport di montagna. Alla ricerca di nuovi equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, in *Diritto Penale Contemporaneo* (versione on line), 2012; S. Rossi, *Responsabilità penale nello sci e nell’escursionismo: equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, in *Riv. Dir. Sportivo*, Coni, 2015, la quale evidenzia che *“la responsabilità penale nello sci, così come nell’escursionismo, si lega prevalentemente (ma non solo) alla commissione di fattispecie omissive improprie e all’accertamento di una posizione di garanzia del soggetto agente; colui che, dotato di potere organizzativo e dispositivo, è in grado di attivare, in modo efficace e tempestivo, le necessarie misure preventive nei confronti di situazioni potenzialmente pericolose in danno di un soggetto garantito”*.

² S. Rossi, *Responsabilità penale nello sci e nell’escursionismo: equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, cit..

tale qualifica) e, dall'altra, delle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili.³ Sotto il profilo normativo, i doveri nei quali si traduce la posizione di garanzia del gestore sono stati codificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, quale norma quadro sul cui solco le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno adeguato la propria normativa di riferimento.⁴

L'aspetto fortemente innovativo codificato nella legge nazionale consiste *“nell'effetto unificante che l'elencazione dei caratteri della nozione di area sciabile attrezzata⁵ ha sul gestore dell'area stessa”*.⁶ La coincidenza soggettiva fra il concessionario dell'impianto di risalita e l'esercente della pista da discesa riconosciuta nella figura del gestore dell'area sciabile attrezzata estende, senza dubbio alcuno, l'ambito di responsabilità del medesimo anche alla fase di discesa, astenendosi, però, il legislatore dal fornire elementi chiari in base ai quali determinare le conseguenze degli infortuni e rispondere alle richieste di risarcimento danni in costante aumento.⁷

L'art. 3 della legge in parola introduce un generale dovere di protezione dell'utenza (*“i gestori assicurano la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni?”*), cui seguono, nelle disposizioni successive, alcuni obblighi complementari, quali il rispetto dei requisiti tecnici di percorribilità della pista; il soccorso ed il trasporto degli infortunati all'interno delle aree di competenza; l'esposizione della segnaletica, dei documenti relativi alla classificazione delle piste e delle regole di condotta; la manutenzione ordinaria e straordinaria; la segnalazione delle avverse condizioni del fondo. Inoltre, qualora gli impianti presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del tracciato o di origine atipica, il responsabile della struttura deve attivarsi affinché siano rimossi o l'accesso alla pista venga impedito agli utenti.

Da segnalare, nella legge regionale Veneto del 21 novembre 2008, n. 21, l'individuazione della figura del *“preposto alla sicurezza dell'area sciabile attrezzata”* (art. 53), il quale, *“nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio”* della predetta area, con

³ Per una ricostruzione della nozione di utente, cfr. A. Spangaro, *La responsabilità dell'utente*, in *La responsabilità sciistica*, a cura di M. Sesta e L. Valle, Bolzano, 2012, pp. 109 ss..

⁴ Si deve segnalare che la legge della Provincia di Bolzano, la n. 14 del 23 novembre 2010 sull'ordinamento delle aree sciabili attrezzate, ha però escluso espressamente dalla sua applicazione (art. 2) - in violazione dei principi fondamentali prescritti dalla legge nazionale n. 363/2003, e, più in generale, dei principi in tema di sicurezza degli impianti ad uso sportivo non agonistico - le piste da slittino, senza emanare alcuna disciplina *ad hoc* (sul punto cfr., Trib. Bolzano, sent. n. 663/2016, di cui *infra*).

⁵ Secondo l'art. 2, comma 1, della L. n. 363/2003, sono *“aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata snowboard; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali”*.

⁶ L. Bizzarri, *Una riflessione di contesto - la legge della Provincia autonoma di Bolzano sulle aree sciabili attrezzate*, in *La responsabilità sciistica*, a cura di M. Sesta e L. Valle, Bolzano University Press, 2014, pp. 206 ss..

⁷ M. Cappa, *La responsabilità civile nell'attività sciistica*, Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series, 2014, la quale ricorda che *“secondo i dati raccolti dall'ufficio stampa del Dolomiti Superski, nella stagione 2013/2014 sono state vendute quasi dieci milioni di giornate di skipass per un totale di circa 149 milioni di “beep”, e ciò solamente nell'area dell'arco alpino che va da S. Martino di Castrozza a Plan de Corones, dal Val di Fassa all'Alta Pusteria”*.

riferimento: “a) alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista; b) alla messa in sicurezza delle piste; c) alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di competenza; d) alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza; e) alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di tutti i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza; f) al rispetto del regolamento di esercizio della pista; g) al soccorso sulle piste”. Qualora nell’esercizio delle proprie funzioni il preposto alla sicurezza “riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili nell’ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata comunicazione al gestore per l’adozione delle azioni conseguenti”.

Trattasi di figura analoga a quella del “*pisteur-secouriste*” prevista dall’art. 4 della legge regionale Valle d’Aosta del 15 gennaio 1997, n. 2, come modificata dalla successiva L.R. n. 36/2009, in materia di disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci.

Con riferimento, poi, alle prescrizioni contenute nell’art. 19 della legge regionale Piemonte del 26 gennaio 2009, n. 2, in relazione alla figura del *direttore delle piste*, nominato dal gestore, si richiama la Delibera della Giunta regionale del 29 aprile 2011, n. 24 – 1960, la quale regola i requisiti ed il percorso di abilitazione professionale di tale soggetto. Questi, in particolare, dovrà “*coordinare gli operatori addetti al servizio di soccorso; gestire le informazioni provenienti dai vari soggetti presenti e/o operanti nel comprensorio per organizzare in modo efficace gli interventi; dirigere le operazioni di preparazione e manutenzione delle piste e di prevenzione dei rischi; far applicare le procedure di manutenzione delle piste, di comunicazione e di segnalazione di situazioni di potenziale pericolo; segnalare al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici*”.

L’avvento di fonti normative in grado di disciplinare la sicurezza sulle piste (da intendersi sia in senso passivo, seguendo cioè sin dalla fase della progettazione la costruzione di piste da sci di qualità e prive di ostacoli atipici, sia in senso attivo, ovvero sulla diffusione della segnaletica, sulla divulgazione delle regole di comportamento dello sciatore-utente e sulla creazione di figure professionali adibite alla protezione degli utenti stessi) è una circostanza particolarmente significativa sul piano della responsabilità del gestore. Si determina, infatti, il passaggio da un rimprovero per colpa generica (per aver agito con semplice negligenza, imprudenza, imperizia) al riconoscimento di una colpa specifica, in capo al medesimo, per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.⁸

2. Delega di funzioni: limiti e condizioni

L’istituto della delega di funzioni è nato per consentire di trasferire su altri una responsabilità, conseguente alla violazione di norme penali, che altrimenti sarebbe propria. La complessità assunta nel tempo dall’attività imprenditoriale ha reso sempre più difficile per il naturale destinatario del precetto penale, il datore di lavoro, adempiere personalmente agli obblighi imposti dalla legge in

⁸ M. Pittalis, *La responsabilità in ambito sciistico*, in Riv. Dir. Sportivo, Coni, 2015.

materia di sicurezza sul lavoro. E' stato necessario quindi poter affidare ad altri soggetti specificamente individuati, il compito di vigilare sulla concreta applicazione di tali norme.

L'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro)⁹ ha disciplinato per la prima volta l'istituto della delega, prescrivendo che la stessa è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: *“1. a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”*.

In ordine al requisito soggettivo richiesto dalla lett. b) dell'articolo in esame, si ritiene che il delegato deve possedere una competenza tecnica, ovvero deve essere idoneo a svolgere il compito assegnatogli. La mancanza di tale requisito comporta una responsabilità penale a carico del delegante per una inadeguata individuazione del soggetto delegato (*culpa in eligendo*).

Secondo i recenti interventi della Corte di Cassazione si è stabilito che *“gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza che gravano sul datore di lavoro possono trasferirsi al delegato, a condizione che l'atto di delega, previsto dall'art. 16 del Testo Unico, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, e che tale atto sia espresso, effettivo e non equivoco e investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza con poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”*.¹⁰ Si è inoltre precisato che *“se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria; né può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione*

⁹ Cass. pen., 31 gennaio 2014, n. 4961, a tenore della quale *“le cautele antinfortunistiche si indirizzano anche verso gli estranei al rapporto di lavoro. Pertanto, l'omessa manutenzione delle reti poste a protezione dei lavoratori e degli utenti del campo da golf va ricondotta, quale colpa specifica, alla violazione degli artt. 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008”*.

¹⁰ Sez. Unite, sent. n. 38343/2014.

obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica".¹¹ Per quanto concerne, poi, il requisito dell'effettività, previsto dalla successiva lett. c), si tratta, in concreto, come ben evidenziato¹², di attribuire al delegato un: - *"potere di conoscenza – inteso come libero accesso ai luoghi di lavoro in qualunque momento dell'attività produttiva; come diritto del delegato di dialogare con i lavoratori o con persone estranee; come diritto a potersi informare leggendo i documenti aziendali che possono avere in qualche maniera un riflesso sulle scelte da effettuare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; poteri d'intervento del delegato nella scelta delle attrezzature, nella collocazione dei macchinari, nell'individuazione dei mezzi di protezione, nella modifica delle condizioni di lavoro, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo; poteri di coordinamento tra i vari comparti aziendali"*. Il requisito dell'autonomia di spesa, di cui alla lett. d) dell'art. 16, quale attribuzione di un potere congruo di spesa al delegato, *"costituisce una condicio sine qua non per l'efficacia della delega"*.¹³ In particolare, se il delegato accetta una delega che prevede un budget palesemente inadeguato allo svolgimento delle funzioni delegate, *"oltre a non esonerare il delegante, ciò comporta una responsabilità del delegato per colpa per assunzione, gravando sul delegato l'obbligo di segnalare eventuali esigenze di intervento anche ove eccedano i limiti imposti alla sua autonomia di spesa"*.¹⁴

3. Modalità di attuazione dell'obbligo di vigilanza

Il testo originario del terzo comma dell'art. 16 del Testo Unico precisava che la delega di funzioni non escludeva l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e che tale vigilanza poteva essere esplicata anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui al successivo quarto comma dell'art. 30, e cioè attraverso i sistemi di controllo sull'attuazione del modello organizzativo e gestionale, adottato ai fini dell'esenzione della responsabilità amministrativa degli enti, ex D.lgs. n. 231/2001.¹⁵ Con la modifica apportata dal D.lgs. n. 106/2009, la norma ora prevede che l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sull'effettiva e corretta attuazione della delega *"si intende assolto"* in caso di adozione *"ed efficace attuazione"* del modello di verifica e controllo di cui al quarto comma del citato art. 30. *"In tal modo il legislatore ha voluto rendere meno ambigua la formulazione previgente, ma al contempo ha cercato di corrispondere alle richieste di definire in maniera certa una sorta di limite alla responsabilità del datore di lavoro, soprattutto nell'ambito delle organizzazioni"*

¹¹ Cass. pen., sent. 17426/2016.

¹² C. Cavallo, *La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro*, Intervento al Convegno di studi organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Torino, 31 marzo 2011, in www.studiolegalecavallo.com.

¹³ C. Cavallo, *La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro*, cit..

¹⁴ C. Cavallo, *La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro*, cit.; sul punto, Cass. pen., sent. n. 44890/2009, a tenore della quale *"il soggetto destinatario di una delega di funzioni in materia antinfortunistica non risponde penalmente, per il caso in cui il delegante non lo abbia messo nelle condizioni per svolgere adeguatamente i compiti affidatigli, soltanto se, inadempiente il delegante, egli abbia rifiutato il conferimento dell'incarico"*.

¹⁵ Art. 30, co. 4 del D.lgs. n. 81/2008: *"Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico"*.

d'impresa. Nella sostanza il contenuto della modifica normativa si risolve pertanto nell'ulteriore possibilità di delegare proprio la funzione di controllo sul delegato, trasferendola in capo agli organi preposti alla verifica del modello di gestione (di norma l'Organo di Vigilanza). Peraltro la valenza liberatoria dell'esercizio di tale facoltà è stata sottoposta a precisi limiti, alcuni espliciti, altri impliciti". Sotto il primo profilo (...) non solo si "richiede che sia adottato il modello di verifica e controllo quale parte integrante di quello organizzativo e gestionale, ma altresì che esso venga efficacemente attuato. Ciò implica non solo la valutazione ex ante dell'astratta idoneità del modello a consentire una efficace verifica del funzionamento del modello gestionale, ma altresì quella ex post della concreta applicazione del medesimo". Con riguardo al secondo profilo, "va invece osservato che il modello organizzativo deve prendere in considerazione, nella sua configurazione, l'esistenza e il contenuto delle deleghe rilasciate all'interno dell'azienda, stabilendo che i protocolli di controllo – contenuti nel modello organizzativo – si conformino di conseguenza. Ciò ad esempio comporta la necessità di prevedere nel protocollo di vigilanza l'obbligo dei controllori di informare tempestivamente il delegante in caso di violazione della delega. Non solo è necessario che, qualora il modello organizzativo non sia già stato calibrato con riguardo alla prevenzione dei reati in materia di infortuni sul lavoro, si provveda in tal senso, proprio al fine di adeguare il sistema di vigilanza allo specifico oggetto del controllo".¹⁶ Emerge, in ogni caso, anche l'ambito residuale della responsabilità del datore di lavoro, il quale "non può comunque disinteressarsi del concreto svolgimento delle funzioni delegate. Infatti, per un verso, laddove il modello di controllo si rivelasse inadeguato ovvero risultasse attuato in maniera insufficiente, egli non sarebbe esonerato dall'obbligo di vigilanza, mentre per l'altro, qualora l'efficace funzionamento dei meccanismi di controllo dovesse evidenziare le eventuali mancanze del delegato, parimenti sul datore di lavoro tempestivamente informato graverebbe un onere di intervento per porre rimedio alla situazione, considerato che la novella consente esclusivamente di trasferire sul sistema di controllo l'obbligo di vigilanza, ma non quello di sopperire all'inefficienza del delegato".¹⁷

4. La posizione di garanzia del gestore di aree sciable attrezzate

La recente giurisprudenza della Cassazione penale ha ribadito un controverso orientamento "dominato da una logica di puro affidamento dello sciatore nei confronti del garante – gestore, che viene gravato da obblighi precauzionali sempre più estesi"¹⁸, nel solco tracciato dalla sentenza "Marchelli" del 20 aprile 2004, n. 27861, la quale, per la prima volta, ha stabilito "i principi di diritto inerenti la fonte dell'obbligo giuridico in capo al gestore, la sua estensione, e i profili di colpa riconducibili ad una condotta omissiva, a sua volta assorbente rispetto al comportamento della vittima".¹⁹ In particolare, secondo Cass. pen., 9 novembre 2015, n. 44796, "la colpa

¹⁶ C. Cavallo, *La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro*, cit. ...

¹⁷ C. Cavallo, *La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro*, cit. ...

¹⁸ S. Rossi, *Responsabilità penale nello sci e nell'escursionismo: equilibri in tema di obblighi precauzionali e gestione del rischio*, cit. ...

¹⁹ Cfr. Cass. pen., 2006, p. 520.

*omissiva deve ancorarsi ad un obbligo giuridico che non è necessariamente vincolato all'esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica, ma può derivare anche dall'attività propria dell'obbligato in quanto possibile fonte di pericolo. Il gestore dell'impianto e delle piste servite ha infatti a suo carico l'obbligo della manutenzione in sicurezza della piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto. Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività; deve escludersi, nel caso di specie, che un tale obbligo di protezione si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore, nel caso in esame, doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi?*²⁰

Principio affermato anche da Cass. pen, 15 settembre 2015, n. 37267, a mente della quale *“l'obbligo di garanzia del direttore di una pista di sci è proiezione di una posizione di garanzia che riguarda anche pericoli atipici, cioè quelli che uno sciatore non si attende di trovare. Pertanto, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste a cui può andarsi incontro in caso di uscita di pista, quando la situazione naturale dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista stessa”*.²¹

Peraltro quest'ultima sentenza – richiamando la teoria del cd. contatto sociale di matrice civilistica – aggiunge alla tradizionale fonte dell'obbligo di impedire eventi lesivi, ex art. 40, c. 2, c.p., ulteriori e diverse posizioni di garanzia in applicazione di principi costituzionali, laddove afferma che *“in tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico, l'omittente risponde del danno derivato a terzi non solo quando debba attivarsi per impedire l'evento in base ad una norma specifica o ad un rapporto contrattuale, ma anche quando, secondo le circostanze del caso concreto, insorgano a suo carico, per i principi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., doveri e regole di azione la cui inosservanza integra un'omissione imputabile”*.

In linea con l'orientamento in parola si pone la sentenza del Tribunale di Bolzano, n. 663 del 1 aprile 2016 (dep. 8 aprile)²², la quale - in relazione all'infortunio mortale subito il 1 marzo 2012 da un ragazzo di 14 anni, lungo la pista da slittino della Croda Rossa, in Alto Adige – ha dichiarato colpevoli del reato di omicidio colposo l'amministratore delegato (all'epoca dei fatti) della società gestrice della pista da slittino della Croda Rossa, il responsabile della sicurezza della pista, nonché il maestro di sci.

²⁰ La distinzione pericoli tipici/atipici è stata recepita dall'art. 7, co. 2 della L. n. 363/2003, a tenore del quale *“qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune”*. In dottrina, C. Bruccoleri, *La protezione del bordo pista*, in *La responsabilità sciistica*, a cura di M. Sesta e L. Valle, cit., pp. 155 ss..

²¹ In applicazione di tale principio si richiama Trib. Belluno, sent. n. 135 del 4 marzo-30 maggio 2016, ined., con la quale è stato condannato per omicidio colposo il gestore della pista da sci denominata “Canalone della Tofana” sulla quale il 5 marzo 2011 ha perso la vita un bambino di nove anni. In particolare nella motivazione si afferma: *“sottovaluta il consulente la pericolosità del larice osservando che poiché vi sono alberi lungo tutta la pista e tutte le piste è impensabile proteggerli tutti ed anzi quel larice doveva essere considerato un ostacolo tipico. Omette di valutare l'incidente occorso poco prima ad un altro ragazzo e che già aveva evidenziato che le cose non stavano così e quel larice era pericoloso a causa del peculiare andamento della pista”*.

²² Pubblicata in www.lawtech.jus.unitn.it.

Il processo ha avuto una vasta eco mediatica, per aver coinvolto un gruppo di bambini, di età compresa tra gli otto e i quattordici anni, condotti dal maestro di sci su una delle piste da slittino ritenute più pericolose dell'Alto Adige, a causa della morfologia del tracciato e dell'ampia lunghezza dello stesso, priva, nel tratto in cui il giovane minorenne ha perso la vita, delle necessarie misure di protezione.

Il gestore della pista è stato imputato di avere provocato la morte del giovane per negligenza, imprudenza o imperizia e quindi per colpa specifica, consistita nella violazione dell'art. 3 della legge n. 363/2003 e della regola che il gestore di un'area attrezzata da slittino è tenuto alla messa in sicurezza e a proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste.

Il Tribunale focalizza l'attenzione sulle contestazioni ascritte al gestore della pista da slittino e al responsabile della sicurezza, imputati di aver provocato la morte del giovane ragazzo per colpa specifica, avendo violato l'art. 3 della predetta legge, il quale obbliga i gestori a proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

Poiché nella fattispecie in esame l'evento mortale si è verificato in concreto fuori dalla pista, si pone per il giudicante la problematica *“della sussistenza, in capo al gestore della pista, di un obbligo di tutela del bordo pista e dell'estensione di tale obbligo”*. Si legge sul punto nella motivazione: *“Come noto, costituisce principio generalmente affermato in dottrina e giurisprudenza quello secondo cui il gestore di una pista è tenuto a garantire la sicurezza della pista attraverso la costante battitura e la continua manutenzione, affinché permangano i caratteri tecnico – morfologici. Si tratta di sicurezza interna e non assoluta, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, rocce, pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura (Cass. 20.4.2004, n. 27861). Da qui sorge la tradizionale distinzione tra pericoli tipici e atipici, con la specificazione che il gestore è tenuto a neutralizzare solo le situazioni di pericolo effettivamente insidiose o, comunque, che superino il normale rischio cui l'utente è disposto ad esporsi o che si aspetta di trovare (pericoli atipici); mentre rimangono a carico dello sportivo i pericoli tipici, che egli avrebbe agevolmente evitato usando la comune prudenza (pericoli tipici).*

Relativamente al bordo pista, dovendosi escludere un generalizzato obbligo di recinzione di tutto il percorso – che, oltre ad essere economicamente molto gravoso, sarebbe decisamente antiestetico e in gran parte superfluo ed ultroneo – si tratta di valutare su quali piste e in quali tratti vi sia un elevato, concreto e prevedibile rischio di fuoriuscita dalla pista e tale valutazione va operata in relazione alle caratteristiche della pista e al suo grado di difficoltà.

A tale riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato, in precedenti casi sottoposti al suo esame, un principio di diritto pressoché costante, risultante dalle massime sotto indicate:

‘In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la

situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale. (Nella fattispecie, la pista, battuta fino all'orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il declivio al lato in caso di perdita di controllo da parte dello sciatore)' (Cass. 20.4.2004, n. 27861);

'In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale' (Cass. 25.2.2010, n.10822 e Cass. 19.3.2015, n. 15711).

In base a quello che risulta dalla motivazione delle sopra indicate decisioni, si ritiene che possano considerarsi affermati e consolidati i seguenti principi:

- il gestore non ha un obbligo generalizzato di proteggere con recinzioni tutte le piste;*
- i pericoli esterni tipici sono a carico dello sciatore;*
- vi è però un obbligo del gestore di recinzione nei punti insidiosi;*
- vi è un obbligo di recinzione, da parte del gestore, in caso di pericolo di uscita, per situazione naturale o per predisposizione strutturale (battitura sino all'orlo e naturale declivio);*
- insidia può essere considerata anche la levigatura della pista fino all'orlo, che elimini ogni irregolarità naturale, che possa trattenere il corpo dello sciatore”.*

Conclude, quindi, il Tribunale affermando che “gli elementi acquisiti nel presente processo inducono a far ritenere esistente un obbligo del gestore della pista di slittino della Croda Rossa di recintare o comunque proteggere il bordo esterno che fiancheggia il tratto di pista dal quale è uscito Romano, perdendo la vita.

Il predetto bordo pista, infatti, in considerazione della conformazione della pista e delle sue condizioni al momento del sinistro, rappresentava un'insidia, che il gestore della pista era tenuto a neutralizzare.

Come in precedenza osservato, la zona teatro dell'incidente presentava una rapida scarpata a valle – con un'angolazione del 70% (ovvero 35°), come risulta dal verbale dei rilievi urgenti e accertamenti fotografici redatto in data 2.3.2012 dalla Polizia di San Candido – priva di qualsivoglia protezione. Inoltre, come risulta dalla documentazione fotografica e come è stato confermato dalle deposizioni testimoniali, il tratto di pista in questione era stato battuto fino al bordo, quest'ultimo non era stato adeguatamente rialzato e pertanto non vi era alcuna soluzione di continuità tra il bordo pista e la ripida scarpata adiacente.

Il tratto in questione, poi, pur essendo rettilineo, era un tratto preceduto poco prima da un tornante e da tre semicurve e presentava una discreta pendenza, sia verso valle, sia verso il bordo esterno.

La mera circostanza che il tratto in questione fosse rettilineo non assume rilievo decisivo per escludere l'obbligo di protezione del bordo pista, dal momento che si trattava di un rettilineo in mezzo alla pista, in un tratto in pendenza, preceduto da un tornante e da semicurve e su una pista resa pericolosa dal fondo in parte ghiacciato e dalla battitura della pista fino all'orlo e non di rettilineo posto all'inizio della pista, dove il rischio di uscire avrebbe anche potuto essere considerato minimo o inesistente, posto che all'inizio della pista una persona parte da ferma e quindi con una velocità

pari a zero.

Invece il rettilineo in questione era preceduto da quasi mezzo chilometro di pista che presentava le caratteristiche sopra descritte, e pertanto vi era la concreta possibilità di percorrerlo arrivando in velocità ed eventualmente anche in una posizione non ottimale.

E' bensì vero che la velocità teoricamente raggiungibile nel tratto in questione, nonché quella concretamente raggiunta da Romano, al momento della fuoriuscita di pista, non è stato oggetto di uno specifico accertamento, tuttavia, si può ragionevolmente ritenere, tenuto conto delle condizioni della pista concretamente accertate – neve resa insidiosa da uno strato ghiacciato e pendenza sia del tratto in esame che di quelli precedenti – nonché della posizione in cui sono stati rinvenuti il corpo di Romano, lo slittino e il casco – il corpo a 13 metri di distanza dal bordo pista, lo slittino impiantato nella neve a circa 3 metri di distanza dal corpo e il casco sbalzato a 6,80 metri di distanza – che l'impatto occorso a Romano sia stato particolarmente violento, il che è indicativo di una sostenuta velocità da lui raggiunta nel corso della discesa.

Infine va considerato che le piste di slittino hanno di solito una larghezza limitata e la pista di slittino della Croda Rossa non rappresentava un'eccezione al riguardo, correndo lungo il percorso di una strada forestale. In effetti si deve ritenere che, tra i criteri da prendere in considerazione, per stabilire in quali tratti di pista sia necessario prevedere una protezione del bordo pista, vi sia anche quello della larghezza della pista, posto che una protezione può rendersi necessaria in una zona particolarmente stretta, rispetto ad una più larga. Ecco quindi che, mentre nelle piste da sci – che nella maggior parte dei casi presentano un'ampia larghezza, tale da consentire una discesa in condizioni di sicurezza, anche stando lontano dal bordo pista – una protezione generalizzata del bordo pista può apparire in gran parte superflua, non altrettanto è da dirsi per quanto riguarda le piste da slittino in generale e la pista da slittino della Croda Rossa in particolare, la quale presenta una larghezza di appena 340 cm, sufficiente per il passaggio di uno o al massimo due slittini alla volta, laddove già il passaggio di due slittini affiancati – e quindi un'eventuale manovra di sorpasso – può risultare fonte di pericolo. Si tratta indubbiamente di uno spazio limitato, che porta inevitabilmente l'utente della pista a trovarsi spesso, durante la discesa, in prossimità del bordo pista, anche perché la pista si snoda lungo continue curve e tornanti. Si consideri poi che, per quanto affermato dai testi indicati dalla difesa degli imputati sulla pista da slittino della Croda Rossa vi è un massiccio afflusso di utenti nel corso di tutta la stagione, ragione per cui è del tutto prevedibile e normale che la pista in questione presenti, lungo il suo percorso, una situazione di traffico tale da costringere gli slittinisti a rapportarsi anche per questo motivo con il bordo pista. Siccome non è immaginabile che tutte le persone scendano alla stessa velocità, è verosimile che si formino degli ingorghi lungo la pista, a causa di persone che scendono più lentamente, e che per superare tali persone l'utente più veloce sia costretto a spostarsi spesso verso il bordo pista.

Infine è emerso che, nel tratto di pista in questione, si era verificato, appena 10 giorni prima, un altro sinistro che aveva visto un ragazzo uscire di pista e procurarsi delle lesioni fortunatamente non letali. Riguardo tale incidente è stata sentita come teste la maestra di sci (...) alla quale era stato affidato il ragazzo infortunato. La teste ha confermato la circostanza che il ragazzo è uscito dalla pista nello stesso tratto di pista in cui è uscito Romano, e lei stessa non è riuscita

a comprendere il motivo della caduta, limitandosi a dichiarare che il ragazzo aveva detto di avere perso il controllo, per motivi di cui lui stesso non riusciva a spiegarsi.

Pertanto, per tutte le ragioni sopra specificate, il bordo pista del tratto di pista di slittino, in cui Romano è uscito, rappresentava un'insidia, che il gestore della pista avrebbe dovuto rimuovere, predisponendo adeguate protezioni, che tuttavia non sono state approntate. La necessità di tali protezioni è apparsa evidente, a distanza di poco tempo, allo stesso gestore della pista, posto che, dopo il sequestro della pista, i consulenti tecnici incaricati dalla difesa del gestore, sentiti come consulenti nel presente procedimento, proponevano loro stessi, come misura di sicurezza, la creazione di un bordo protettivo nevoso, affermando che 'in primavera questi bordi protettivi nevosi vanno osservati con particolare attenzione' e che 'questi bordi protettivi nevosi hanno una funzione particolare sui tratti dritti e nei tratti con curve lievi per evitare che l'utente possa uscire, in maniera incontrollata, dalla traiettoria'.

Ritenuta pertanto imputabile al gestore l'omessa predisposizione di una protezione del bordo pista, nel tratto in questione, il Tribunale deve quindi verificare a quale degli imputati sia ascrivibile l'omissione riscontrata.

Sul punto il giudicante rileva che *“la difesa degli imputati ha eccepito l'esistenza di una delega di funzioni, all'interno della società Sextner Dolomiten, in capo a (...), il quale, come risulta dal verbale del consiglio di amministrazione della società di data 22 ottobre 2010, è stato nominato direttore tecnico e responsabile per tutti i servizi pista, compresa la sicurezza sulla pista degli impianti gestiti dalla società. Al medesimo sono state attribuite le funzioni di coordinamento dei capiservizio Monte Elmo, Croda Rossa, Baranci e Padola: impianti, piste e innevamento; l'organizzazione e il piano operativo del personale Monte Elmo, Croda Rossa, Baranci e Padola (impianti, gattisti, innevamento programmato); il controllo del personale Monte Elmo, Croda Rossa, Baranci e Padola; la realizzazione di progetti tecnici: revisioni, manutenzione, investimenti di natura architettonica e tecnica; gli acquisti tecnici: pezzi di ricambio impianti di risalita, preparazione piste dell'intero comprensorio sciistico; il coordinamento dei cantieri nell'intero comprensorio sciistico. La dotazione finanziaria per lo svolgimento di tali numerose e importanti funzioni è stata fissata in appena 25.000 Euro.*

Con riguardo all'efficacia scriminate della delega, giova ricordare i condivisibili principi, pacificamente espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e da ritenersi di generale applicabilità, anche al di fuori dello specifico ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo cui:

‘In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa’ (Cass. 24.4.2014, n. 38343);

‘In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro

possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo dell'amministratore di una società, che si era difeso evidenziando di aver trasferito poteri di vigilanza ad altri soggetti, senza essere in grado di dimostrare il rilascio di una specifica delega di funzioni ad essi)' (Cass. 18.1.2013, n. 39158).

Ciò posto, si ritiene innanzitutto che non sia stata fornita adeguata dimostrazione del fatto che ... (ndr, il responsabile della sicurezza della pista da slittino) fosse persona qualificata, per professionalità ed esperienza, a svolgere le molteplici e delicate funzioni che gli erano state attribuite, dal momento che, fino a quella data, egli risultava avere svolto, per la durata di otto anni, soltanto le funzioni di capo servizio presso la Croda Rossa. In secondo luogo la competenza finanziaria di (...), limitata a 25.000 Euro, era del tutto insufficiente per potere adempiere in modo efficace anche solamente alla funzione di responsabile della sicurezza, si badi bene, non solo della pista da slittino, ma di tutto il comprensorio della Croda Rossa, Monte Elmo, Baranci e Padola, che comprende, oltre alla pista da slittino, una molteplicità di impianti e di piste da sci, senza considerare tutti gli altri compiti e funzioni demandati al medesimo. Come ha riferito il teste (...), il solo costo per il rilevamento programmato fino alla manutenzione con i battipista e la manutenzione giornaliera, tra cui anche il controllo giornaliero, è stimato in circa 64.500 Euro in una stagione. Poi si aggiungono i vari costi per la segnaletica, per i materassi, le paratie in legno e materiale vario, che ammontano a circa 19.500 Euro.

Infine, l'imputato risulta avere realizzato delle misure, in tema di sicurezza, che appaiono del tutto insufficienti: infatti, in base alla documentazione depositata, dopo l'assunzione dell'incarico egli risulta avere partecipato ad un incontro a Bolzano 'Slittino sicuro' di data 1.6.2011; risulta avere tenuto in quasi un anno e mezzo appena una riunione di verifica della sicurezza delle piste; risulta infine avere sviluppato la segnaletica informativa alla partenza della pista da slittino ed avere creato il libro giornaliero di controlli. Non sono stati documentati ulteriori interventi di particolare rilievo nella messa in sicurezza delle piste, ed in particolare di quella di slittino.

E', invece, emerso, dall'istruttoria dibattimentale, che ... (ndr, il responsabile della sicurezza della pista da slittino) ha consentito ai suoi sottoposti di prendere delicate decisioni – come quella di apporre o meno giornalmente la segnaletica di pericolo – in tutta discrezionalità, di fatto subdelegando a terzi compiti a lui riservati.

Riguardo al libro giornaliero dei controlli, che è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento, non se ne deve enfatizzare l'importanza, dal momento che si tratta di un registro predisposto unilateralmente dal gestore e riflette quindi esclusivamente il suo punto di vista, riguardo all'adempimento o meno degli obblighi di sicurezza ed alla sussistenza o meno di una situazione di pericolo sulle piste. Pertanto, la mera circostanza che, nel predetto registro, non sia stata annotata una situazione di pericolo sulla pista da slittino, non può certo costituire una prova dell'effettiva sussistenza di tale pericolo ed avere per il gestore efficacia scriminante. Non risulta infine che il riepilogo degli incidenti verificatisi nel

comprensorio nel corso della stagione sciistica, redatto annualmente al termine della stagione, sia stato analizzato e eventualmente utilizzato per promuovere l'adozione di particolari interventi migliorativi nell'ambito della sicurezza. Tale riepilogo pare quindi avere assolto ad una mera funzione di sterile raccolta di dati a fini statistici”.

Rileva, pertanto, il Tribunale, che “*a fronte di un intervento in materia di sicurezza delle piste, da parte del delegato (...), da reputarsi insufficiente, per i motivi che si sono esposti*”, l'amministratore delegato della società che gestisce la pista da slittino “*avrebbe dovuto esercitare la necessaria vigilanza ed attivare un potere sostitutivo, quindi adottare quei provvedimenti in materia di sicurezza che ... (ndr, il responsabile della sicurezza) aveva trascurato di adottare. Avrebbe dovuto in particolare verificare se le piste fossero state messe effettivamente in sicurezza; avrebbe dovuto informarsi più approfonditamente sugli incidenti verificatisi sulle piste e indagarne le ragioni; avrebbe dovuto chiedere al responsabile della sicurezza di riferire periodicamente sulle misure adottate e verificarne l'adeguatezza; avrebbe dovuto acquisire la documentazione relativa agli incidenti - o comunque il riepilogo dei dati cui si è prima fatto riferimento - e confrontarsi con il responsabile per la sicurezza, al fine di verificare le condizioni di sicurezza delle piste e deliberare l'adozione di eventuali interventi migliorativi. Nulla di tutto ciò risulta però essere stato fatto”.*

Ne consegue – secondo il giudice – che “*dell'omissione ascrivibile al gestore della pista rispondono entrambi gli imputati, il primo (ndr, l'amministratore delegato) per non avere esercitato la dovuta vigilanza sull'attività del delegato e per non avere esercitato il relativo potere sostitutivo; il secondo (ndr, il responsabile della sicurezza) per non avere esercitato in modo idoneo i suoi compiti, per non avere preso le misure necessarie in tema di sicurezza, nei limiti delle competenze finanziarie a lui riconosciute, e per non avere segnalato alla società la necessità di intraprendere le doverose misure di protezione, che richiedessero una spesa eccedente il predetto limite”.*